

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA**

Avv. Giovanna Scaffa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. omissis/16 R. G. promossa da:

CORRENTISTA

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: ripetizione indebita

CONCLUSIONI: come in atti

FATTI E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di aver stipulato un contratto di apertura di credito con scoperto in conto corrente con la Banca, conveniva in giudizio quest'ultima per sentire:

"1) condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente incassate, oltre interessi legali e moratori, nonché rivalutazione monetaria, dalla data di incasso e sino all'effettivo soddisfo, pari ad 5.140,75 ovvero alla somma maggiore e/o minore che dovesse essere accertata e quantificata in corso di causa.

2) Condannare altresì, la Banca medesima, al pagamento delle spese e competenze di giudizio"

A sostegno della domanda assumeva l'arbitraria capitalizzazione di interessi ultralegali da parte della Banca in violazione del principio di cui all'art. 1283 c.c. e della L.108/96, nonché del principio di correttezza fra le parti.

Costituitasi in giudizio la convenuta in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per omessa preventiva mediazione, obbligatoria in siffatta materia ex L. 98/13; deduceva quindi la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto ed omessa quantificazione delle somme richieste in restituzione rispetto alla pretesa illegittimità; quindi opponendosi a tutte le richieste istruttorie e dedotta l'assoluta infondatezza della domanda, ne invocava il rigetto con vittoria di spese.

Radicatosi il contraddittorio, veniva altresì assegnato il termine ex art. 4 d. lgs 28/10 per esperire il tentativo di mediazione che nondimeno, pur instaurato dall'attore, si concludeva con esito negativo; nel prosieguo veniva disposta CTU con incarico affidato alla Dott.ssa (omissis) ed all'esito, sulle conclusioni delle parti la causa era assegnata a sentenza, quindi rimessa sul ruolo onde richiedere chiarimenti al CTU ed infine trattenuta in decisione.

Incontestata la legittimazione delle parti e l'ammissibilità della domanda la stessa non può trovare accoglimento.

Invero la domanda è generica infatti non vi è alcuna specifica contestazione rispetto alle singole poste contabili in relazione ai vari periodi, né sono stati indicati i criteri di contabilizzazione tanto è vero che le somme di cui si chiede la restituzione,

Sentenza, Giudice di Pace di Sala Consilina, dott. Giovanna Scaffa, n. 9 del 7 gennaio 2019

presuntivamente quantificate in € 5.140,15, non trovano alcun riscontro documentale neanche nella consulenza di parte allegata, priva comunque di conteggi idonei a giustificare il dato contabile cui perviene.

Tale indeterminatezza non è superata neanche dalle conclusioni del CTU dott.ssa (*omissis*) che pure ha accertato l'omessa riproduzione sul supporto magnetico degli estratti conto relativi all'anno 2007, precisando nondimeno in sede di chiarimenti e sulla scorta delle osservazioni della convenuta, che per il periodo considerato ossia dal 01.01.2008 e fino al 30.09.2015, non c'è stata alcuna applicazione di tassi ultralegali, né di cms (prospetto E1) essendo state invece applicate le condizioni di cui al contratto di conto corrente sottoscritto dal correntista, odierno attore, e versato in atti da entrambe le parti.

D'altra parte dalla documentazione affollata al fascicolo della convenuta e segnatamente, dalla copia del foglio inserzioni della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19.04.00 si evince che la Banca si era adeguata anche al nuovo criterio di pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi di cui alla delibera CICR 9.2.00, inoltre dagli allegati nn. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, emerge che l'attore ha sottoscritto il contratto di apertura di credito, approvando altresì le condizioni del fido e dell'extra-fido; tale documentazione non è stata specificamente contestata, né risulta che ne abbia mai lamentato l'omessa ricezione, e ciò lascia presumere che la Banca nel corso del rapporto, abbia periodicamente assolto anche all'onere di inviare gli estratti conto al cliente.

All'uopo si osserva che l'attore non ha provato di aver chiesto gli estratti conto prima del giudizio, ovvero in via stragiudiziale come previsto dall'art. 119 TUB, perciò la richiesta di detta documentazione ex art. 210 c. p.c. avanzata solo nel corso del giudizio appare inammissibile.

L'assenza di documentazione completa, non consente di ricostruire con esattezza l'intero rapporto di conto corrente, né di calcolarne il saldo finale; per gli stessi motivi non può tenersi conto delle risultanze della svolta ctu, proprio perché redatta sulla scorta di documentazione parziale.

In tal senso si richiama l'ordinanza n. 24948 del 23.10.17 resa dalla Cass. sez.6 -1 secondo cui *" nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire sia la prova degli avvenuti pagamenti che della mancanza rispetto ad essi di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute"*.

Per quanto innanzi la domanda va rigettata.

Nondimeno in ragione della particolarità delle argomentazioni trattate e dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, le spese del giudizio vengono compensate ad eccezione di quelle per CTU che si pongono interamente a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sala Consilina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta fra le parti, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa le spese;
- 3) pone le spese di CTU a carico della parte attrice

Sala Consilina, 07.01.2019

Il Giudice di Pace
Giovanna Scaffa

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS